AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

FATTURA ELETTRONICA: IMPOSTA BOLLO 2021 SCADENZE E SANZIONI

21 Gennaio 2021

Con il 2021 è giunto un nuovo calendario per quanto riguarda le scadenze dei versamenti, nella fattispecie la fatturazione e l'imposta di bollo. Per la precisione, tutte le novità sono state introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 4 dicembre, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre.

Ovviamente, tutte queste modifiche riguardano anche tutto ciò che concerne le fatture elettroniche: il legislatore, infatti, ha rivisto tutti i termini di versamento di questa particolare categoria a partire dal nuovo anno, con tutte le specifiche procedure di sanzioni e recupero per eventuale mancato pagamento. Puoi scoprire tutto ciò che ti serve per gestire tutti i tuoi documenti PA, gli scontrini e le fatture varie visitando il sito ufficiale di FatturaPRO.

Imposta di bollo sulle fatture: info principali

A prescindere dal fatto che si parli di una fattura elettronica, oppure cartacea, ci sono delle informazioni basilari di cui è opportuno venire a conoscenza. L'imposta di bollo sulle fatture è dovuta ogni volta che l'importo del documento sia escluso, o esente, o fuori campo IVA per la somma di 77,47 euro.
Nel dettaglio, il trattamento dei tributi con finalità di imposta di bollo delle fatture è regolato dall'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972. Come si legge chiaramente nell'atto in questione, l'applicazione di imposta di bollo, del valore di 2 euro per ogni documento, è applicabile su fatture, note, conti e documenti simili, con addebitamenti o accreditamenti (quindi anche ricevute e quietanze di pagamento di un creditore).
Questa non è dovuta soltanto nei casi in cui la somma non supera la somma di 77,47 euro (nell'articolo erano ancora in vigore le lire e si parla di 150 mila lire). Va detto anche che vige l'obbligo di apposizione della marca da bollo sulla copia

originale di ogni fattura cartacea.
Fattura elettronica: quando è necessario pagare il bollo?

Ma vediamo nel dettaglio quando sia effettivamente necessario pagare il bollo quando abbiamo a che fare con una fattura elettronica. Anche in questo caso, come abbiamo anticipato, l'imposta di bollo è dovuta ogni volta che l'importo del documento è escluso, esente o fuori campo IVA fino alla cifra di 77,47 euro.
Viene precisato, inoltre, che le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo quando sono emesse relativamente a prestazioni esenti o nel caso in cui abbiano un contenuto non direttamente relativo alla vendita o prestazione, ma anche nel caso in cui si parli di queste come strumento di operazioni di addebito di altra natura. Solitamente, l'imposta di bollo in questi casi particolari è liquidata attraverso il documento F24 (versamenti trimestrali).

Per indicare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sulla nostra fattura elettronica, basterà inserire una dicitura standard, cioè: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014". Tutto molto semplice, considerando che di solito c'è un campo apposito nel file XML che si compila.

Imposta di bollo sulla fatturazione elettronica 2021: termini di pagamento

Sono stati stabiliti dei nuovi termini di pagamento dal decreto del 4 dicembre 2020, il quale ha difatti modificato quello del 2014. Ma alcune cose sono, difatti, rimaste uguali: per esempio, sempre per quanto concerne l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è rimasta invariata la possibilità di posticipare il pagamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo trimestre se l'importo dovuto non è superiore alla somma di 250 euro.
Nella fattispecie, se l'importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, si può versare entro il termine del secondo; oppure nel caso in cui la somma di quanto sia dovuto per i due trimestri è complessivamente inferiore a 250 euro (in questo caso, l'importo può essere versato entro il termine del terzo).

Ma troviamo anche alcune novità. Per esempio: il fatto che il pagamento dell'imposta relativa ai documenti emessi durante l'anno avviene in un'unicasoluzione entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio; il fatto che il pagamento relativo a fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre sia effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura trimestrale; e il fatto che il pagamento dell'imposta circa le fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura trimestrale.

Imposta di bollo sulla fatturazione elettronica: sanzioni

Arriviamo alle sanzioni previste. In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta, o di omissione oppureinsufficiente versamento, verrà comunicato al contribuente, in modalità telematica, la somma della sanzione amministrativa: si parla del 30% di ogni importo non versato. Questo sia nel caso in cui risulti una maggiore imposta o minore eccedenza detraibile.
La sanzione, infine, è ridotta di un terzo per versamenti effettuati in ritardi ma entro 90 giorni dalla scadenza. Qualora il contribuente non provvedesse al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione, è autorizzata a procedere l'Agenzia delle Entrate, con la sanzione amministrativa e l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli